



COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA

(Provincia di Rieti)

AREA I - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

UFFICIO TRIBUTI

IMU e TASI ESERCIZIO 2018

Anche per l'anno 2018:

1. viene confermata l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale, rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9).
2. Continua a sussistere la riduzione del 50% sulla base imponibile, sia ai fini IMU che TASI, delle abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore), alle seguenti condizioni:
 - ✓ il contratto di comodato, sia scritto che verbale, deve obbligatoriamente essere registrato;
 - ✓ rimangono escluse dall'agevolazione le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9;
 - ✓ l'unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario (occupante) come dimora abituale e abitazione principale;
 - ✓ il comodante (proprietario, usufruttuario, ecc.) deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situata l'abitazione concessa in comodato; quindi sia il comodante che il comodatario devono essere residenti nel Comune di Montopoli di Sabina; il comodante (proprietario, usufruttuario, ecc.), può possedere al massimo 2 abitazioni su tutto il territorio nazionale (vedi risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze).
3. Anche per l'anno 2018 non è dovuta l'IMU per i terreni.
4. E' possibile presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili escludendo i cd. imbullonati (macchinari, congegni attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo).
5. **Per entrambi i tributi le scadenze sono le seguenti: acconto entro il 18 giugno 2018, saldo entro il 16 dicembre 2018, ovviamente può essere pagata l'intera imposta nella medesima data dell'acconto ossia 18 giugno 2018.**

ALIQUOTE IMU:

- ✓ **ALIQUOTA 4,00 PER MILLE**
per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- ✓ **ALIQUOTA 10,60 PER MILLE**
per tutti gli altri immobili.
- ✓ **ALIQUOTA 10,60 PER MILLE**
per le aree edificabili.

ALIQUOTE TASI

- ✓ **ALIQUOTA 2 PER MILLE**
per le abitazioni principali censite al N.C.E.U. categorie catastali A1 - A/8 - A/9.
- ✓ **ALIQUOTA 1 PER MILLE**
per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
- ✓ **ALIQUOTA 0 PER MILLE**
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.